

Infoleg CRP News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli



InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale

8 APRILE 2015



SOMMARIO

AMBIENTE	4
<i>Impatto ambientale e autorizzazione unica di impianti elettrici</i>	4
<i>Portale NaturaItalia</i>	5
BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA	5
<i>L'equilibrio di bilancio e il rilancio del ruolo dello Stato</i>	5
DIRITTO AMMINISTRATIVO	6
<i>Azione amministrativa</i>	6
CONTRATTI	6
<i>Appalti pubblici</i>	6
<i>Appalti</i>	7
DIRITTO COSTITUZIONALE	8
<i>La disciplina dei partiti politici</i>	8
ENTI LOCALI	9
<i>La c.d. Legge Delrio dopo circa un anno</i>	9
<i>La mobilità negli Enti Locali</i>	9
LAVORO	10
<i>Dirigenza Pubblica</i>	10
<i>La mobilità nel Pubblico Impiego</i>	10
REGIONI	11
<i>L.R. CAMPANIA 6.3.2015 N. 6 "Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014 n. 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)"</i>	11
<i>Le Macroregioni nel nuovo tipo di Stato</i>	11

SANITA'

12

Salute mentale

12

Concorrenza e programmazione nelle autorizzazioni sanitarie

13

TELECOMUNICAZIONI

13

Il voto elettronico

13

AMBIENTE

Impatto ambientale e autorizzazione unica di impianti elettrici

Nella nota di commento intitolata "Il rapporto tra la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione unica alla realizzazione di impianti elettrici da fonte rinnovabile: criticità e spunti di riflessione. Considerazioni a margine della sentenza del consiglio di stato del 23 ottobre 2014, n. 5249", a cura della dott.ssa Maria Francesca Cialdella, pubblicata da GiustAmm (Cop. n. 3/2015), si sottolinea che, la produzione di energia da fonte rinnovabile è una delle materie in cui emergono reali complessità sostanziali, concernenti il contemperamento di interessi congiunti, ma parzialmente differenti. Basti pensare, in merito, al rapporto tra lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e la tutela dell'ambiente, della salute, del paesaggio e alle interrelazioni con il tema inerente il governo del territorio. Si informa che, il nostro ordinamento se, da un lato tende a favorire l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, per perseguire gli impegni presi dapprima con il Protocollo di Kyoto e poi con il Pacchetto clima energia 20-20-20, dall'altro tende a porre limiti o condizioni all'esercizio di questa funzione in nome dell'elevato livello di tutela ambientale di matrice comunitaria. Pertanto alle complessità sostanziali si aggiungono quelle procedurali inerenti il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale e quello volto all'autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Il caso di specie prende avvio dalla controversia dell'impugnazione da parte della società Nova Wind Sud s.r.l. della sentenza di primo grado limitatamente ai capi nei quali essa è rimasta soccombente.

Tra le varie censure, si rileva che, la società ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto che, l'approvazione del progetto per la

connessione da parte del gestore di rete sarebbe dovuta avvenire in sede di conferenza dei servizi mediante la convocazione dell'autorità preposta alla tutela ambientale. La prima censura riguarda la problematica della natura sostanzialmente pubblica o privata delle società pubbliche e della conseguente qualificazione delle medesime quali P.A. legittimate ad intervenire in sede di conferenza dei servizi e ad esercitare i poteri amministrativi. La seconda, invece, concerne il rapporto tra procedimenti e cioè tra la relazione che sussiste tra il sub procedimento di V.I.A. e quello unico finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di impianti energetici da fonte rinnovabile.

Nel testo, in particolare, l'autore si sofferma sui seguenti punti: il quadro normativo di riferimento; il procedimento unico e quello di valutazione dell'impatto ambientale del progetto; il rapporto tra il procedimento unico e quello di V.I.A.

A parere dell'autore, emerge che il nostro ordinamento seppur orientato alla massima tutela del bene giuridico ambiente, in materia di FER (Fonti energetiche rinnovabili), non offre ancora un quadro legislativo chiaro e delineato teso a garantire concretamente l'attuazione del principio dello sviluppo sostenibile poiché sono molte le incertezze interpretative che ruotano attorno alla suddetta materia. La medesima sentenza ha fatto emergere alcune criticità in ordine alla questione dei soggetti legittimati a partecipare alla conferenza di servizi in sede di autorizzazione unica e quella relativa al rapporto tra il procedimento V.I.A. e quello inerente l'autorizzazione unica. Per porre rimedio a tali incertezze si richiede l'intervento chiarificatorio della giurisprudenza.

Portale NaturaItalia

In data 31 marzo 2015 presso l'Auditorium del Ministero dell'Ambiente alla presenza dei Sottosegretari Barbara Degani e Silvia Velo è stata presentata in modo ufficiale la nuova versione del portale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare www.naturaitalia.it finalizzato a divulgare e ad approfondire le materie connesse alla biodiversità del nostro Paese e alla sua conservazione. Tre le aree principali del sito: "*Vivi le aree naturali*", "*Scopri la biodiversità*" e "*Conosci e difendi il mare*". A parere di Barbara Degani la presentazione di tale portale rappresenta un importante traguardo supportato dal lavoro di squadra. Lo scopo che al Ministero dell'Ambiente si erano prefissati era quello teso alla creazione di una piattaforma informatica accessibile a

tutti che valorizzasse il patrimonio italiano in materia di parchi, biodiversità e aree marine protette. Infatti, in un mondo in cui il Web gioca un ruolo importante, avere un portale che menziona la biodiversità, localizza precisamente i confini delle aree protette e contiene informazioni adeguate sia ai cittadini che alle istituzioni, risulta essere strumento indispensabile. Detto portale rappresenta il punto di partenza per altre progettualità e focalizza l'attenzione su un'altra grande risorsa sino ad oggi poco valorizzata: il mare.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

<http://www.minambiente.it/comunicati/presentazione-portale-naturaitalia>

BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA

L'equilibrio di bilancio e il rilancio del ruolo dello Stato

Nel saggio intitolato "Costituzionalizzazione del principio di equilibrio dei bilanci e possibile rilancio del ruolo dello Stato nell'ordinamento composito europeo", a cura di Luca Grimaldi, ricercatore di diritto pubblico presso l'università degli studi "Aldo Moro" di Bari, si evidenzia la peculiarità che il principio del pareggio del bilancio sembra aver assunto tanto nell'ordinamento interno quanto nel processo di integrazione sovranazionale, specialmente in questo periodo afflitto dalla grave crisi finanziaria in corso. Quest'ultima infatti ha finito per incidere non solo sulle economie degli Stati europei, ma anche sul loro assetto istituzionale, favorendo una sorta di trasformazione forzata della forma di Stato e quella di governo, sul piano interno, e delle politiche, degli strumenti e degli assetti di governo dell'economia, sul piano sovranazionale.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: la disciplina composita del pareggio di bilancio tra crisi economica e fragilità istituzionali; le politiche di bilancio, governance economica e nuova fase del processo di integrazione sovranazionale; la costituzionalizzazione del principio c.d. pareggio di bilancio e il nuovo ruolo assunto dallo Stato nello spazio giuridico composito.

Nel presente testo si intende esaminare in che misura e sotto quali profili la disciplina composita

di detto principio possa incidere sui rapporti tra ordinamenti e soprattutto sul ruolo che lo Stato sembra essere indirettamente chiamato a svolgere nello spazio giuridico europeo e globale.

Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.rivistaaic.it>

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Azione amministrativa

Nella nota di commento intitolata "L'azione amministrativa costretta in 160 caratteri. Che valore giuridico ha un tweet di un Ministro?", a cura di Cecilia Frajoli Gualdi, pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 3/2015), si evidenzia come la vicenda sottoposta al controllo del Consiglio di Stato nel febbraio del 2015, inerente il valore giuridico del tweet, insorga da un contenzioso inerente la sorte di riqualificazione architettonica ed artistica di una piazza del Comune di La Spezia. Detto Comune aveva presentato un ricorso contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali a seguito della decisione di quest'ultimo di sospendere i lavori di riqualificazione avviati in una delle piazze principali della città di La Spezia. A seguito dell'autorizzazione dei sopraccitati lavori si era sviluppata da parte dei singoli cittadini, di comitati ed associazioni ambientaliste un'accesa protesta inerente il progetto prescelto e soprattutto si contestava l'abbattimento del filare di pini marittimi limitrofi alla piazza. Avvertito il clima di grande dissenso, il Ministro Massimo Bray, con un tweet preannunciava la richiesta al Comune di sospendere i lavori in attesa della verifica del progetto da parte del Ministero e poco dopo la Soprintendenza annullava d'ufficio in via di autotutela l'autorizzazione

rilasciata ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 42/2004.

Il Comune di La Spezia presentava quindi ricorso contro la decisione del Ministero di sospendere i lavori impugnando tutti gli atti della procedura.

L'eccezionalità del ricorso è stata rappresentata dal fatto che per la prima volta un ricorrente, ha ricondotto, fra gli atti della P.A. oggetto di impugnativa "un tweet".

Il Comune ha ritenuto, infatti, come "*le dichiarazioni via tweet e a mezzo stampa del Ministro integrerebbero un'inammissibile usurpazione di funzioni amministrative di esclusiva competenza dirigenziale*".

Il TAR Ligure accogliendo il ricorso del Comune di La Spezia dichiarava l'illegittimità dei provvedimenti che avevano sospeso l'esecuzione dei lavori.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: la questione sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato; la forma e sostanza del provvedimento e la natura degli atti giuridici informatici.

Sia il TAR che il Consiglio di Stato ritengono che il tweet non possa essere oggetto di impugnativa poiché non riconducibile ad alcuna categoria di atto amministrativo.

CONTRATTI

Appalti pubblici

Nell'articolo intitolato "Responsabilità precontrattuale della P.A.", a cura Rosa Iovino, avvocato, pubblicato sulla rivista "Il Quotidiano per la P.A." (30/03/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che la buona fede e la relativa correttezza, nella fase preparatoria sino alla fase conclusiva di un contratto, escludono la responsabilità precontrattuale della P.A.

Il caso di specie prende avvio dalla partecipazione di un artista ad una gara indetta dal Ministero dei Lavori Pubblici (Provveditorato Generale delle Opere Pubbliche della Calabria) finalizzata

all'acquisizione di opere d'arte da collocare in nuovi edifici pubblici ubicati nel territorio della stessa Regione. Aggiudicatosi, in via provvisoria, il concorso, il suddetto artista adiva successivamente il Tar Calabria per ottenere la condanna del sopraccitato Provveditorato al risarcimento del danno attesa la mancata stipula del contratto di committenza dell'opera d'arte. Questo a causa dell'impossibilità di finanziamento dell'opera stessa (comunicata all'artista a seguito di diffida ad adempiere) per mancanza di copertura finanziaria. Accolta la domanda in primo grado dal Tar Calabria con

la sentenza n. 514 del 2013 sulla base della ritenuta responsabilità precontrattuale dell'amministrazione e liquidato il danno, essa viene riformata in secondo grado dal Consiglio di Stato con l'accoglimento dei motivi proposti dall'appellante.

La questione esaminata dal Collegio concerne la verifica della sussistenza in capo al Provveditorato Generale alle Opere Pubbliche di una responsabilità precontrattuale, disciplinata dagli artt. 1337 e 1338 c.c. Incorre in tale tipo di responsabilità il soggetto che si è comportato scorrettamente nella fase preparatoria fino alla conclusione del contratto. Il legislatore, in proposito, ha riconosciuto grande importanza, alla norma che impone alle parti un contegno di buona fede sia durante le trattative che nella fase di formazione del medesimo e sia in riferimento ai rapporti tra privati che in ordine all'azione della p.a.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV^o, con la recente sentenza del 6 marzo 2015 n. 1142, chiarisce

che alla luce di quanto evidenziato, l'artista aggiudicatario provvisorio avrebbe potuto sollevare dubbi inerenti la validità dei presupposti in base ai quali l'amministrazione non è addivenuta alla stipulazione del contratto; questo per assoluta carenza di illegittimità nell'operato della p.a. Nel considerare l'operato del Provveditorato non si rinviene alcuna violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelle trattative né l'insorgere nell'artista, di un legittimo affidamento nella positiva conclusione del contratto. Si rammenta che l'amministrazione, già nel corso della procedura ad evidenza pubblica, appena informata dal Ministero dell'impossibilità di copertura finanziaria dell'opera per mancanza di fondi, aveva tempestivamente informato l'artista comunicandogli i motivi ostativi.

Appalti

Nel commento intitolato "Appalti, omessa indicazione di sentenza penale di condanna: è falso in gara" – (TAR Lombardia-Brescia, Sez.II, sentenza del 6 febbraio 2015, n. 201), a cura di Riccardo Bianchini, avvocato del Foro di Prato, si rileva che la pronuncia in esame delinea una delle prime applicazioni del nuovo art. 38, comma 2 bis del D. Lgs. n. 163/2006. Questa norma ha introdotto un meccanismo innovativo secondo il quale il concorrente che abbia omesso di allegare un elemento essenziale della domanda di partecipazione alla gara non deve essere escluso, ma in tal caso si deve procedere alla necessaria integrazione degli elementi mancanti. Tale principio risulta essere estremamente innovativo, ma sarà la concreta applicazione della norma per come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa a misurarne la concreta portata.

Il caso di specie ha preso avvio nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, nel quale un concorrente era stato escluso in quanto aveva omesso di dichiarare la presenza di

una condanna penale per un reato attinente allo svolgimento dell'attività professionale (mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).L'importo oggetto del mancato versamento era obiettivamente minimo (circa 150 euro), ma la stazione appaltante aveva ritenuto che, operando tale omissione, il legale rappresentante del concorrente avrebbe dichiarato il falso e impedito alla stazione appaltante di vagliare la gravità della condanna: per tale ragione ne era stata disposta l'esclusione.

La società esclusa ha proposto ricorso avverso l'esclusione, sollevando molteplici censure, fra le quali risulta essere di particolare interesse quella concernente la supposta violazione e falsa applicazione degli artt. 38, comma 2 bis e 46 del D. Lgs. n. 163/2006 per non aver consentito la regolarizzazione dietro pagamento di sanzione pecuniaria prevista dall'ultima norma citata. Quest'aspetto rappresenta l'elemento di maggiore interesse della pronuncia. Al riguardo è opportuno rammentare che il bando di gara in questione

era stato pubblicato il 27 giugno 2014, ossia dopo l'entrata in vigore del comma 2 bis dell'art. 38 del Codice degli appalti introdotto dal suddetto D.L. n. 90 del 2014 (ossia dopo il 25 giugno 2014). Il giudicante ha dunque ritenuto applicabile su questo aspetto le nuove disposizioni della normativa e tuttavia ne ha fornito un'interpretazione tale per cui la censura è stata comunque rigettata.

Ne emerge, inoltre, che la mancata dichiarazione della condanna integri un falso nelle dichiarazioni di gara, e poiché da tale omissione ne derivava un ostacolo all'esercizio del potere amministrativo di valutare in modo discrezionale l'effettiva gravità della condanna riportata e l'incidenza della stessa sulla valutazione della serietà ed

affidabilità del concorrente, tale omissione non risulta essere sanabile.

Il Tar intervenendo, ha rigettato anche gli altri profili di censura mossi contro l'esclusione della gara ed ha quindi rigettato il ricorso, dando rilievo come, una volta accertata la carenza del requisito da un punto di vista sostanziale, l'ipotesi di violazione dell'art. 38, comma 2 bis del D. Lgs. n. 163/2006 risulti del tutto in conferente in quanto, mancando il requisito sostanziale non vi è possibilità di sanatoria.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.altalex.com/index.php?idstr=4&idnot=70604>

DIRITTO COSTITUZIONALE

La disciplina dei partiti politici

Nell'articolo intitolato "Prime considerazioni intorno ad una legge di disciplina dei partiti politici", a cura di Francesco Clementi, professore associato di diritto pubblico comparato presso l'università degli studi di Perugia, si evidenzia che, il ruolo rilevante che, la Costituzione riconosce ai partiti politici nell'assolvere agli obblighi politici è rimasto pressoché inalterato nei 27 anni di vita repubblicana, sebbene siano mutate le forme e i modi di essere partito. Di conseguenza, quindi, sia la natura, le forme e i limiti da imporre alla forma dell'associarsi espressa in partito politico, sia l'assetto organizzativo (e il suo sviluppo) che l'istituzionalizzazione di un sistema partitico ha in un ordinamento, rimangono temi e questioni che meritano di essere affrontati e studiati in modo approfondito. Il suddetto argomento assume un rilievo ancora più importante, in considerazione di tre nuovi ulteriori elementi che si sono aggiunti e dai quali è difficile discostarsi: - una progressiva regolamentazione e disciplina dei partiti politici avvenuta nel secondo dopoguerra nei maggiori ordinamenti di democrazia pluralista, anche alla luce dell'emergere della strategicità ordinamentale della legislazione elettorale di contorno, fattore decisivo per la

qualificazione e la strutturazione di un democratico sistema dei partiti, la medesima rappresenta l'insieme delle norme che stabiliscono le modalità di svolgimento della campagna elettorale, i modi di finanziamento della politica, la gestione del contenzioso elettorale, i modi di accesso e di partecipazione alla competizione elettorale, comprese le regole di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità, ma anche le regole sui partiti politici e sulla formazione dei gruppi parlamentari; - una progressiva regolamentazione e disciplina dei partiti politici sempre più in ambito europeo, alla luce dei Trattati (come quello di Lisbona) che determina effetti a cascata anche all'interno dei singoli sistemi partitici nazionali; - il ciclico auspicio da parte della politica e delle maggiori personalità di voler proporre una disciplina ed una regolamentazione di tipo pubblicistico al fenomeno partitico; scelta che non di rado ha portato alla formulazione di disegni e progetti di legge di grande qualità e nel contempo a richiederne studi approfonditi ad insigni studiosi, in modo che questi ultimi possano influenzare i decisori pubblici nel momento in cui decidono di darsi delle regole.

Nel testo, in particolare, l'autore fornisce tre considerazioni che possono essere utili ad evidenziare alcune linee per una disciplina del partito politico nel nostro ordinamento che tenga conto soprattutto delle peculiarità del caso italiano. Queste possono avere una loro forza soltanto se precedute da una premessa e cioè che questo tema acquisirà una vera attualità, diventando una priorità politica, volta ad approvare il prima possibile una legge elettorale fondata sui partiti (e non sulle coalizioni), resasi estremamente

necessaria dopo la sentenza n. 1 del 2014 emessa dalla Corte costituzionale; poiché è solo permettendo ai singoli partiti di diventare soggetti politico elettorali decisivi del sistema, che il nostro Paese può approdare ad una disciplina completa, legislativa dei partiti politici.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

ENTI LOCALI

La c.d. Legge Delrio dopo circa un anno

Nel commento intitolato "Brevi considerazioni intorno alle ricadute democratiche della Legge Delrio anche alla luce di tre ricorsi alla Corte Costituzionale e di un'ordinanza di rimessione", a cura di Matteo Timo, borsista presso l'università del Piemonte Orientale, pubblicato sulla rivista LexItalia (Cop. n. 3/2015), si rileva che, con la L. 7 aprile 2014, n. 56 inerente "Le disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il Parlamento italiano ha approvato il disegno di legge del governo finalizzato al perseguimento di una nuova disciplina riguardante i due enti pubblici territoriali che occupano la posizione intermedia fra gli enti di base

dell'organizzazione della Repubblica Italiana e cioè i Comuni e le Regioni. La suddetta legge deve la sua fama, in particolare, all'introduzione di nuove statuizioni in ordine all'effettiva attuazione delle città metropolitane ed alla volontà di giungere alla definizione del lungo dibattito politico e normativo, intorno alla permanenza delle Province.

Nel testo l'autore si sofferma sui seguenti punti: la legge n. 56 del 2014 e il contesto democratico; le ricadute della nuova forma di Governo degli enti di area vasta e le riflessioni conclusive alla luce di recenti apporti giurisprudenziali.

La mobilità negli Enti Locali

Nel commento intitolato "Brevi considerazioni intorno alle ricadute democratiche della Legge Delrio anche alla luce di tre ricorsi alla Corte Costituzionale e di un'ordinanza di rimessione", a cura di Matteo Timo, borsista presso l'università del Piemonte Orientale, pubblicato sulla rivista LexItalia (Cop. n. 3/2015), si rileva che, con la L. 7 aprile 2014, n. 56 inerente "Le disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni", il Parlamento italiano ha approvato il disegno di legge del governo finalizzato al perseguimento di una nuova

disciplina riguardante i due enti pubblici territoriali che occupano la posizione intermedia fra gli enti di base dell'organizzazione della Repubblica Italiana e cioè i Comuni e le Regioni. La suddetta legge deve la sua fama, in particolare, all'introduzione di nuove statuizioni in ordine all'effettiva attuazione delle città metropolitane ed alla volontà di giungere alla definizione del lungo dibattito politico e normativo, intorno alla permanenza delle Province.

Nel testo l'autore si sofferma sui seguenti punti: la legge n. 56 del 2014 e il contesto democratico; le ricadute della nuova forma di

Governo degli enti di area vasta e le riflessioni conclusive alla luce di recenti apporti giurisprudenziali.

LAVORO

Dirigenza Pubblica

Nell'articolo intitolato "Brevi riflessioni sulla costituzionalità e ragionevolezza di alcuni aspetti della dirigenza pubblica", a cura del Cons. Carlo Deodato, pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 3/2015), si sottolinea che, l'inizio dell'esame da parte del Senato del disegno di legge AS 1577 in Commissione Affari Costituzionali, relativo alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, suggerisce di svolgere un'attenta analisi sulla riforma della dirigenza pubblica, al fine di rilevarne alcuni profili di dubbia compatibilità costituzionale e di irragionevolezza. Si rammenta in proposito che la disposizione, strutturata come delega legislativa, contiene l'elencazione di criteri e principi direttivi puntuali, specifici e dettagliati tali da consentire un'agevole prefigurazione della disciplina sostanziale che risulterà dai decreti delegati. Inoltre, la medesima contiene una radicale revisione delle regole che presidiano tutti gli aspetti della disciplina della dirigenza, sostituendole con un sistema del tutto innovativo. La riforma voluta dal Governo Renzi, introduce un rapporto di lavoro dei dirigenti completamente diverso,

sotto tutti i profili. Tale testo, pertanto, sarà esaminato alla luce degli insegnamenti della Corte Costituzionale e dei comuni canoni di ragionevolezza delle leggi, al fine di perseguire lo scopo di evidenziarne alcuni profili problematici e, nel contempo, di suggerirne la correzione nel prosieguo dell'iter di approvazione del disegno di legge e dei decreti legislativi di attuazione (per i quali è stato richiesto anche il parere del Consiglio di Stato).

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: contenuti e finalità della riforma; l'istituzione di ruoli unificati, l'abolizione delle due fasce e la piena mobilità tra i ruoli; le nuove regole di accesso alla dirigenza; le modalità di conferimento degli incarichi; il collocamento in disponibilità e la decadenza del ruolo unico ed alcune proposte di modifica.

L'autore conferma che una buona riforma della dirigenza pubblica deve essere concepita come preordinata a soddisfare l'interesse generale al miglioramento della qualità dell'azione amministrativa.

La mobilità nel Pubblico Impiego

Nell'articolo intitolato "La mobilità nel pubblico impiego", a cura di Arturo Bianco, si rileva che, è stato registrato dalla Corte dei conti lo scorso 11 marzo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri finalizzato alla definizione dei criteri di utilizzo e modalità di gestione delle risorse del fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 30, comma 2.3, del D. Lgs. n. 165/2001. Il medesimo fissa le regole per la distribuzione delle risorse per il finanziamento della mobilità volontaria. Si rammenta, in

proposito che, solo alcune fattispecie di mobilità sono finanziate con specifici fondi.

La Funzione Pubblica ha inoltre stabilito che entro il 13 aprile tutte le PA devono trasmettere in modalità telematica le informazioni sui posti disponibili per la sistemazione del personale degli enti di area vasta che sarà collocato in mobilità.

Il sopracitato provvedimento fissa i chiarimenti per la definizione della mobilità volontaria, di quella volontaria sperimentale, di quella d'ufficio, di quella obbligatoria tra PA, di quella funzionale e di quella

preliminare all'indizione di pubblici concorsi. Nel testo, vengono sottolineate le differenze tra le varie tipologie di mobilità. L'attenzione dell'autore viene orientata sui seguenti punti: le nozioni; le indicazioni e sulla ricognizione dei posti per la ricollocazione del personale in mobilità.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoarelio.comune.roma.it/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=5035>

REGIONI

L.R. CAMPANIA 6.3.2015 N. 6 "Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014 n. 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)"

Con la presente legge la regione Campania riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile dei prodotti agroalimentari da filiera corta e dei prodotti di qualità, intesi come strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini e momento di partecipazione attiva alla transizione ai nuovi modelli di equilibrio ambientale, socialmente e naturalmente sostenibili.

I gruppi di acquisto solidale, denominati GAS, si riconoscono come protagonisti attivi per la valorizzazione e diffusione delle produzioni agricole locali, dei prodotti di qualità e da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione, assicurando

l'informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei medesimi prodotti, nonché il controllo dei prezzi.

Per sviluppare e per sostenere l'attività dei GAS, la Regione contribuisce, nei limiti delle risorse previste dalla legge di bilancio regionale, alle spese di funzionamento, di promozione e di organizzazione dei GAS mediante gli aiuti in regime de minimis, in attuazione della normativa comunitaria, per un periodo non superiore a tre anni.

Il testo della legge è reperibile al seguente link:

consiglio.regione.campania.it

Le Macroregioni nel nuovo tipo di Stato

Nell'articolo intitolato "Le Macroregioni per funzioni nell'intreccio multilivello del nuovo tipo di Stato", a cura di Alberto Lucarelli, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'università di Napoli Federico II°, si evidenzia che, il disegno di legge costituzionale *"Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e della revisione del Titolo V° della parte seconda della Costituzione"*, da una prima lettura, del

testo oggi risultante dai lavori preparatori, il disegno di legge costituzionale sembra non aver colto la necessità di una revisione coerente ed organica delle Regioni e delle Autonomie locali e dei rapporti tra di esse e con lo Stato.

Dalla lettura delle Linee di indirizzo del progetto di riforma emerge come il progetto di revisione costituzionale si proponga, fra l'altro, di semplificare e impostare in modo nuovo i rapporti tra i diversi livelli di governo. L'idea di fondo sarebbe quella di definire un sistema incardinato su un nuovo modello di

interlocuzione e di più intensa collaborazione inter-istituzionale e, in alcuni ambiti, di codecisione tra gli enti che compongono la Repubblica, teso a favorire il protagonismo dei territori e la compiuta espressione del loro ruolo istituzionale. Comunque, a parere dell'autore, ad una attenta lettura del testo, il progetto riformatore, non sembra adempiere a tali obiettivi. Infatti, l'intreccio di una pluralità di enti con competenze non ben definite, il ritorno a forme di centralismo realizzato tramite il transito dalla competenza regionale concorrente (soppressa) alla legislazione statale esclusiva della maggioranza di materie e l'introduzione ex novo della clausola di supremazia, la

riduzione dell'ambito operativo delle intese tra Regioni di cui all'art. 117, conducono al risultato opposto.

Inoltre a questo stato di cose vanno ad aggiungersi le soppressioni delle Province e pertanto si viene a verificare la mancanza di un ente intermedio tra Regioni e Stato. Per cui si avverte la necessità della costituzione delle macroregioni, del ricorso all'intesa fra le Regioni per il migliore esercizio associato delle loro funzioni con l'individuazione di organi comuni.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.federalismi.it>

SANITA'

Salute mentale

Nell'articolo intitolato "La salute mentale attraverso lo spettro dei diritti umani", a cura di Stefano Rossi, dottorando di ricerca in diritto pubblico e tributario nella dimensione europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bergamo, si esaminano l'effettività dei diritti civili e sociali inerenti la salute mentale riconosciuti nei sistemi sovranazionali di tutela dei diritti umani; l'autore si concentra in modo minuzioso sulla protezione offerta dalla Convenzione Europea dei diritti umani (ECHR) e dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo tesa a tutelare i principi di equità in tema di ricovero ospedaliero e successivo trattenimento negli istituti psichiatrici, il diritto a condizioni di ricovero umane e dignitose e infine i diritti di cittadinanza (quali la privacy, il matrimonio, il diritto di voto e di associazione). Il sistema di tutela delle persone che presentano sofferenza mentale ha contribuito alla nascita di un complesso normativo ricco e differenziato, che è stato analizzato avendo particolare riguardo a tre punti di connessione tra salute mentale e

diritti umani: - le politiche coercitive in materia di salute mentale che possono violare i diritti umani; - le violazioni dei diritti umani che possono incidere sulla salute mentale; - il rapporto di reciprocità virtuosa tra promozione della salute mentale e tutela dei diritti umani.

Nel testo, in particolare, l'autore affronta i seguenti aspetti: il legame tra salute mentale e diritti umani; le fonti del diritto e i diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite; il diritto alla salute mentale nelle fonti pattizie; i sistemi regionali per la tutela dei diritti umani; lo sviluppo dei diritti umani delle persone con disabilità mentale nel sistema europeo; i cenni sul diritto alla salute mentale come diritto sociale; lo sviluppo del diritto alla salute mentale e *soft Law*; la salute individuale e quella pubblica.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/rossi.pdf>

Concorrenza e programmazione nelle autorizzazioni sanitarie

Nell'articolo intitolato "Concorrenza e programmazione nel sistema delle autorizzazioni sanitarie: brevi riflessioni sull'adeguatezza del sistema vigente tra regole nazionali ed assetti regionali", a cura del dr. Marco Santangeli, si evidenzia che le autorizzazioni e quindi degli interventi regolatori del potere pubblico in ordine all'esplicazione di attività prettamente privatistiche, gioca un ruolo notevole, volto a delineare il delicato rapporto tra pubblico e privato in ambito sanitario. Questo in considerazione del delicato momento storico che stiamo vivendo in cui si registra un fortissimo impiego di strumenti legislativi di controllo della spesa sanitaria e non finalizzati ad incidere sulla libertà dei singoli. Tale disciplina delle autorizzazioni è proprio il settore nel quale la complessità del bilanciamento tra i due diritti si avverte sensibilmente: infatti, essa da, un lato, risponde all'esigenza di rendere possibile, anche in un settore come la sanità, caratterizzato dalla gestione diretta dei servizi da parte dei pubblici poteri; e, dall'altro, tende a prescindere, dall'effettivo utilizzo di risorse pubbliche, a conformare l'attività privata a *standard* uniformi collegati ai fabbisogni della popolazione.

Nel testo, in particolare, l'autore analizza natura, funzioni e presupposti delle autorizzazioni; il quadro normativo nazionale in tema di autorizzazioni sanitarie; la

realizzazione tra programmazione e concorrenza, quale mercato per l'erogazione privata di prestazioni sanitarie ed infine esamina il caso specifico della Regione Lazio. L'aspetto concernente le realizzazioni nel quale emerge che la valutazione discrezionale dell'amministrazione tende fortemente a contrastare con il libero esplicarsi del diritto all'iniziativa economica privata stabilito dalla nostra Costituzione. La scelta fondamentale che ne consegue si basa su quale tipo di approccio metodologico si vuole adottare in tema di regolazione pubblica delle attività private in sanità: e cioè se eliminare interventi limitativi dell'iniziativa economica, o se individuare, secondo i canoni della proporzionalità e dell'adeguatezza, un criterio utile caso per caso, dei limiti di intervento dei pubblici poteri. E' palese che qualora si intenda adottare il primo approccio, se ne configurerebbero benefici in un mercato prettamente concorrenziale; il secondo approccio, invece, avrebbe il merito di rispettare il principio di funzionalità, eliminando le valutazioni discrezionali della P.A. nelle sole ipotesi in cui è evidente che tali valutazioni non sono utili ai fini del preminente interesse generale.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.amministrazioneincammino.luiss>

TELECOMUNICAZIONI

Il voto elettronico

Nell'articolo intitolato "Finalità e problemi del voto elettronico: le prospettive della sua attuazione in Italia", a cura di Andrea Gratteri, ricercatore di diritto pubblico comparato presso l'università di Teramo, si rileva che, il 25 novembre del 2007 si è svolta la prima e sinora ultima, consultazione elettorale in forma elettronica con valore legale nel nostro Paese: il referendum sull'unione dei Comuni di Campolongo al Torre e Tapogliano, in Friuli Venezia Giulia.

Detto tema è tornato in auge con l'approvazione della L.r. 23 febbraio 2015, n. 3 da parte del Consiglio regionale della Lombardia che prevede il ricorso al voto elettronico in occasione dei referendum consultivi e la parallela decisione di effettuare un referendum consultivo su forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'art. 116, comma 3° della Costituzione. Pertanto il voto elettronico viene posto in una prospettiva di reale attuazione nel breve

periodo. Si rammenta in proposito, che tale tipo di voto è stato abbandonato dal Regno Unito, dall'Irlanda, dai Paesi Bassi, dalla Norvegia, dalla Germania e dalla Finlandia; è invece utilizzato dagli Stati Uniti, dal Belgio, dalla Svizzera, dall'Estonia, dall'India e dal Brasile.

Detto voto si distingue in voto presidiato e voto non presidiato. Il primo è reso presso postazioni di voto pubbliche e sorvegliate, mentre invece, il secondo, può essere espresso a distanza, in qualsiasi luogo, da qualsiasi terminale e senza alcuna forma di supervisione al momento della sua emanazione. Quindi il primo può essere svolto presso il tradizionale seggio elettorale e non richiede la connessione in rete; invece, il secondo, può consistere nel voto via Internet (o anche via Sms) espresso da qualsiasi terminale elettronico connesso in rete (voto on line). La Costituzione Italiana è

chiara laddove prescrive, all'art. 48, i requisiti del voto, che la dottrina ha da tempo ricondotto alle coppie eguaglianza-personalità e libertà-segretezza e che si riflettono nella necessità di ricorrere a forme di voto presidiato, eccetto che per il voto per corrispondenza degli italiani all'estero.

Nel testo, in particolare, l'autore esamina i seguenti punti: l'inerzia del Parlamento e le competenze legislative delle Regioni in materia di modalità di espressione del voto; le finalità del voto elettronico presidiato; i problemi legati al voto elettronico e le ragioni dell'abbandono in molti Paesi europei; la legge regionale della Lombardia del 23 febbraio 2015, n. 3 (il secondo caso di voto elettronico in Italia?).

Il testo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/grattereri.pdf>